

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2007, n. 31

Ratifica dell'intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 ottobre 2007

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

Galan

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Ratifica

1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma della Costituzione è ratificata l'Intesa, allegata alla presente legge, tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per la disciplina del migliore esercizio delle funzioni amministrative inerenti i settori dello sviluppo locale, della sanità, della cultura, dell'alta formazione, dell'istruzione e della formazione, delle infrastrutture e reti di trasporto, interessanti i territori confinanti della Regione del Veneto e della Provincia autonoma di Trento.

2. L'Intesa di cui al comma 1 è stata sottoscritta il 4 luglio 2007, a Recoaro Terme (VI), dal Presidente della Regione Veneto e dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, nel testo allegato e parte integrante della presente legge.

Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Intesa di cui all'articolo 1 decorsi quindici giorni dall'entrata in vigore dell'ultima legge regionale e provinciale di ratifica.

Art. 3
Disposizione finanziaria

1. Ai fini della presente legge è istituito un apposito fondo denominato "Fondo regionale per l'attuazione degli interventi previsti dall'Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti".

2. Per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 il fondo di cui al comma 1 è alimentato mediante prelevamento per euro 2.000.000,00 delle risorse allocate nell'upb U0186 "Fondo speciale per le spese di investimento", partita n. 9, del bilancio pluriennale 2007-2009.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Ratifica
Art. 2 - Ordine di esecuzione
Art. 3 - Disposizione finanziaria
Art. 4 - Entrata in vigore

ALLEGATO

Ratifica dell'intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti.

INTESA TRA REGIONE DEL VENETO E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



REGIONE DEL VENETO

INTESA
TRA
REGIONE DEL VENETO

E
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Per la disciplina del migliore esercizio delle funzioni amministrative inerenti i settori dello sviluppo locale, della sanità, della cultura, dell'alta formazione, dell'istruzione e della formazione, delle infrastrutture e reti di trasporto, interessanti i territori confinanti della Regione del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento

Premesso che

- esiste tra le popolazioni del territorio di confine tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento un profondo legame storicamente comprovato che, in virtù della vicinanza geografica e della identità di usi e costumi, ha comportato la creazione di una fitta rete di rapporti di comunanza e collaborazione rafforzati dalla condivisione di esperienze di natura storica, socio-culturale ed economica;

- la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento, in conformità alla normativa comunitaria e nell'ambito delle potestà e delle competenze delle Regioni e delle Province autonome di cui alla Parte II, Titolo V, della Costituzione, hanno da tempo avviato e sperimentato proficui percorsi di collaborazione allo scopo di tutelare nella forma migliore gli interessi comuni delle popolazioni abitanti i territori di confine anche per favorirne la crescita competitiva nel peculiare contesto territoriale e sociale;

- le stesse amministrazioni locali convengono sulla necessità di realizzare processi di collaborazione territoriale in forma omogenea e sulla necessità che siano attivati meccanismi di raccordo istituzionale per la predisposizione di progetti integrati e coordinati frutto di elaborazione condivisa, seppure nel rispetto delle specifiche rispettive competenze;

considerato che

- il principio di leale collaborazione, espressamente recepito nel nuovo articolo 120 della Costituzione, individua nella cooperazione inter-istituzionale tra tutti i livelli di governo coinvolti un significativo momento di sostegno delle dinamiche territoriali, sede di elaborazione di procedure decisionali alternative capaci di superare le condizioni di svantaggio sofferte dalle aree di confine, mitigandone i disagi;

- gli accordi di cooperazione che privilegiano la dimensione interregionale risultano maggiormente efficaci per valorizzare le risorse comuni e per governare i fattori della competitività, considerata la crescente importanza che la cooperazione interregionale assume nella programmazione non solo nazionale ma anche comunitaria ai fini di un'accelerazione del processo di integrazione europea;

visti

- l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, che individua le materie di legislazione concorrente, con particolare riferimento alla istruzione, ricerca scientifica e tecnologica, tutela della salute, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;

- l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, che attribuisce alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato;

- l'art. 117, ottavo comma, della Costituzione, che prevede che *“la legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni”*;

- la legge 22 maggio 1971, n. 340, recante *“Statuto della Regione Veneto”*, in particolare l'articolo 5 che prevede che *“la Regione veneta coordina la propria azione con quella delle altre Regioni d'Italia”*;

- il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige”*, in particolare gli articoli 8, 9, 10 e 16 concernenti la competenza delle Province autonome;

tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

TRA

la Regione del Veneto (di seguito denominata “Regione”), rappresentata dal proprio Presidente Giancarlo Galan

E

la Provincia Autonoma di Trento (di seguito denominata “Provincia Autonoma”), rappresentata dal proprio Presidente Lorenzo Dellai

si conviene quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente Intesa ha per oggetto l'individuazione di modalità per il migliore esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione e della Provincia Autonoma, in particolare nei settori dello sviluppo locale, della sanità, della cultura, dell'alta formazione, dell'istruzione e della formazione, delle infrastrutture e reti di trasporto, in un quadro di partenariato con le forme rappresentative dei territori interessati.

2. L'esercizio di funzioni amministrative con le modalità definite in attuazione della presente Intesa interessa il territorio della Regione confinante con il territorio della Provincia e comprendente i seguenti comuni:

Provincia di Verona (n.8 comuni)	Provincia di Vicenza (n.12 comuni)	Provincia di Belluno (n.12 comuni)	Provincia Autonoma di Trento (e province venete confinanti) (n.29 comuni)
- BOSCO CHIESANUOVA - BRENTINO BELLUNO - DOLCÉ' - ERBEZZO - FERRARA DI MONTE BALDO - MALCESINE - SANT'ANNA D'ALFAEDO - SELVA DI PROGNO	- ASIAGO - CISON DEL GRAPPA - CRESPIADORO - ENEGO - LAGHI - LASTEBASSE - PEDEMONTE - POSINA - RECOARO TERME - ROTZO - VALDASTICO - VALLI DEL PASUBIO	- ARSIÉ - CANALE D'AGORDO - CESIOMAGGIORE - FALCADE - FELTRE - GOSALDO - LAMON - LIVINALLONGO DEL COL DI LANA - ROCCA PIETORE - SOVRAMONTE - TAIBON AGORDINO - VOLTAGO AGORDINO	- ALA (<u>VR</u> ; <u>VI</u>) - AVIO (<u>VR</u>) - BORGO VALSUGANA (<u>VI</u>) - BRENTONICO (<u>VR</u>) - CANAL SAN BOVO (<u>BL</u>) - CANAZEI (<u>BL</u>) - CASTELLO TESINO (<u>BL</u>) - CASTELNUOVO (<u>VI</u>) - CINTESINO (<u>BL</u>) - FOLGARIA (<u>VI</u>) - GRIGNO (<u>VI</u> ; <u>BL</u>) - IMER (<u>BL</u>) - LAVARONE (<u>VI</u>) - LEVICO TERME (<u>VI</u>) - LUSERNA (<u>VI</u>) - MEZZANO (<u>BL</u>) - MOENA (<u>BL</u>) - NAGO-TORBOLE (<u>VR</u>) - OSPEDALETTO (<u>VI</u>) - POZZA DI FASSA (<u>BL</u>) - SAGRON MIS (<u>BL</u>) - SIROR (<u>BL</u>) - SORAGA (<u>BL</u>) - TERRAGNOLO (<u>VI</u>) - TONADICO (<u>BL</u>) - TRAMBILENO (<u>VI</u>) - TRANSACQUA (<u>BL</u>) - VALLARSA (<u>VI</u>) - VILLA AGNEDO (<u>VI</u>)

ART. 2 – OBIETTIVI

1. La Regione e la Provincia Autonoma si propongono di costruire un modello innovativo di cooperazione interregionale, particolarmente orientato alla risoluzione delle problematiche incontrate dalle popolazioni di confine, finalizzato a:

- promuovere lo sviluppo del territorio delle aree di confine perseguendo l'adeguamento dell'intero sistema dei servizi alle comunità locali all'obiettivo della integrazione territoriale, per favorire lo sviluppo economico, culturale e sociale dei territori e rafforzare l'integrazione delle identità locali;

- individuare le più efficaci e razionali strategie di localizzazione e gestione dei servizi, (delle funzioni produttive, del terziario e della residenza) nel rispetto dei più efficaci criteri di tutela, valorizzazione e uso delle risorse fisico-ambientali;
- costituire un sistema di reti per lo scambio di esperienze sui temi di interesse comune;
- migliorare la qualità e le competenze professionali di tutti i soggetti (persone, imprese, pubblica amministrazione) coinvolti nei processi di promozione integrata del territorio, attraverso adeguati percorsi, anche formativi, che consentano l'acquisizione e l'utilizzo di strumenti conoscitivi e metodologici per progettare e realizzare attività finalizzate a migliorare la *performance* del peculiare sistema territoriale.

ART. 3 – STRUMENTI

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 2 possono essere perseguiti attraverso:

- la valorizzazione di strumenti operativi già conosciuti e collaudati, come la promozione della gestione associata di funzioni e servizi tra comuni, anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati comunque interessati allo svolgimento di una gestione programmata e coordinata, per la quale forma di esercizio di funzioni può essere valutata l'applicabilità ad enti locali appartenenti a Regioni diverse;
- l'implementazione di forme innovative di cooperazione quali la costituzione di vere e proprie forme associative stabili (di carattere sovracomunale) su richiesta degli enti interessati;
- la creazione di sinergie nell'utilizzo delle risorse finanziarie dei fondi dedicati;
- l'attuazione di un particolare regime di accordo con gli operatori economici e i piccoli investitori privati mediante il quale concordare investimenti sul territorio in grado di coniugare le esigenze anche della piccola proprietà con l'interesse pubblico comune;
- la riqualificazione, lo sviluppo e la creazione di infrastrutture e di servizi nei settori oggetto della presente Intesa con particolare attenzione alla viabilità e all'integrazione delle reti viarie e ferroviarie di confine.

2. La Regione e la Provincia Autonoma assicurano il massimo coinvolgimento delle istituzioni locali e degli organismi pubblici e privati interessati nella programmazione e attuazione degli interventi volti alla valorizzazione delle potenzialità locali.

ART. 4 – ORGANO COMUNE PER LA GESTIONE DELL'INTESA

1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 2 è costituito un organismo comune di coordinamento politico-amministrativo denominato "Commissione per la Gestione dell'Intesa".

2. La Commissione è composta dal Presidente della Regione e dal Presidente della Provincia Autonoma, o loro delegati, nonché dagli Assessori, della Regione e della Provincia Autonoma, di riferimento per i settori oggetto della presente Intesa. Le decisioni della Commissione sono approvate d'intesa tra le rappresentanze della Regione e della Provincia Autonoma in seno alla Commissione medesima.
3. La Commissione individua e garantisce idonee forme di consultazione e partecipazione degli enti locali e delle altre forme rappresentative dei territori di cui all'articolo 1 coinvolti nei progetti e nelle attività di cui alla presente Intesa.
4. La Regione e la Provincia provvedono alle designazioni dei componenti la Commissione entro trenta giorni dall'entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionale o provinciale di ratifica di cui all'articolo 11.
5. La Commissione, entro trenta giorni dal suo insediamento, adotta un regolamento interno che disciplina l'organizzazione e il funzionamento propri nonché del Gruppo Tecnico di cui all'articolo 6.
6. Le funzioni di Presidenza sono ricoperte, a rotazione, da uno dei rappresentanti delle due Amministrazioni contraenti, per un periodo di due anni.
7. Le funzioni di Segreteria relative alla Commissione sono a carico degli Uffici appartenenti alla Presidenza *pro tempore*.

ART. 5 – COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per la Gestione dell'Intesa adotta il Programma degli interventi (di seguito "Programma") da attuare nei settori di cui alla presente Intesa, anche tenendo conto di eventuali progetti già individuati, negli strumenti all'uopo previsti, dai soggetti della programmazione locale.
2. Il Programma ha validità triennale e stabilisce linee di indirizzo, direttive e priorità per l'adozione delle misure di integrazione territoriale delle comunità di confine tra la Regione e la Provincia Autonoma. Il Programma è aggiornabile annualmente e impegna la Regione e la Provincia Autonoma, per quanto di competenza, a tutte le azioni di carattere legislativo e amministrativo idonee alla sua realizzazione.
3. In attuazione del Programma la Commissione adotta un Piano operativo annuale (di seguito "Piano") contenente l'individuazione delle attività e degli interventi da realizzare e delle relative risorse finanziarie.
4. Nel Piano possono essere inseriti le attività e gli interventi previsti dagli ordinamenti regionale e provinciale.
5. Entro dieci giorni dalla adozione, il Programma e il Piano sono trasmessi per l'approvazione alla Giunta della Regione e alla Giunta della Provincia Autonoma che provvedono nei successivi trenta giorni.
6. Modifiche sostanziali e aggiornamenti del Programma e del Piano possono essere approvati dalla Giunta della Regione e dalla Giunta della Provincia Autonoma sentita la Commissione.

7. Alla Commissione spettano altresì un'azione generale di direzione e coordinamento della fase di attuazione degli interventi individuati nel Piano nonché il monitoraggio dei tempi e delle modalità di realizzazione.

ART. 6 – GRUPPO TECNICO

1. La Commissione per la Gestione dell'Intesa si avvale, per la propria attività, di un Gruppo Tecnico (paritetico) avente competenze sia giuridico-amministrative che tecnico-economiche, composto da personale appartenente agli Uffici regionali e provinciali competenti per materia, individuato rispettivamente nei Segretari o nei Dirigenti generali o loro funzionari delegati.

2. La Regione e la Provincia Autonoma provvedono alla designazione dei componenti il Gruppo Tecnico entro sessanta giorni dall'insediamento della Commissione.

ART. 7 – PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Il Gruppo Tecnico provvede alla raccolta, coordinamento ed elaborazione istruttoria delle proposte provenienti dagli interlocutori locali al fine della trasmissione delle stesse alla Commissione di cui all'articolo 4 per la redazione del Programma e del Piano.

2. Qualora si renda necessario concordare le strategie e le conseguenti modalità di realizzazione delle iniziative per la promozione delle aree di confine, il Gruppo Tecnico indice una conferenza di coordinamento cui possono essere invitati i comuni, le province e le comunità montane nonché gli altri soggetti pubblici e privati (portatori di interessi collettivi) interessati.

3. Con riferimento a ciascun settore di intervento il Gruppo Tecnico cura la predisposizione dei criteri e delle modalità per la presentazione delle proposte di sviluppo, valorizzazione e integrazione territoriale e li sottopone alla Commissione per l'approvazione.

4. Il Gruppo Tecnico predispone e gestisce un adeguato sistema informativo a supporto delle suddette attività e per la pubblicizzazione dei criteri e delle modalità di presentazione delle proposte di intervento approvati dalla Commissione.

ART. 8 – ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Alla attuazione degli interventi previsti dal Piano si provvede, ove non diversamente stabilito dal Piano medesimo, mediante specifici accordi operativi stipulati dalla Regione e dalla Provincia Autonoma con i comuni o gli altri soggetti direttamente interessati.

2. Nell'accordo devono essere individuati, con riferimento alle singole iniziative, anche in deroga alla normativa di settore della Regione e della Provincia Autonoma, i soggetti responsabili, le modalità di realizzazione e le forme di finanziamento con indicazione, ove necessario, della tipologia di spese ammissibili e della graduazione dei livelli di agevolazione.

3. Possono essere individuati quali enti gestori degli interventi inseriti nel Piano anche le province, le comunità montane e gli altri enti pubblici nel cui ambito territoriale ricadono, in tutto o in parte, i comuni elencati all'articolo 1, comma 2, nonché i soggetti privati che svolgono attività di interesse pubblico.

4. Gli interventi previsti dal Piano possono riguardare anche territori di comuni della Regione e della Provincia Autonoma diversi da quelli confinanti, purché a questi ultimi funzionalmente collegati per il perseguimento delle specifiche finalità degli interventi medesimi.

5. Lo schema di accordo è approvato con provvedimento della Giunta regionale del Veneto e della Giunta provinciale di Trento.

ART. 9 – RISORSE FINANZIARIE

1. La Regione e la Provincia Autonoma, per l'attuazione degli interventi da realizzare congiuntamente, si impegnano a mettere a disposizione annualmente le necessarie risorse finanziarie.

2. Gli interventi inseriti nel Programma possono essere finanziati anche con risorse comunitarie e statali nonché con risorse dei soggetti pubblici locali e degli operatori privati.

ART. 10 – MODIFICHE

1. Alla presente Intesa possono essere apportate modifiche ed integrazioni concordate dalle Amministrazioni contraenti e approvate con le modalità previste dall'articolo 11.

2. Al fine di valutare la necessità od opportunità di aggiornamento dell'Intesa, le Parti si impegnano a sottoporre a verifica la presente Intesa al termine del terzo anno dall'entrata in vigore dell'ultima legge regionale o provinciale di ratifica di cui all'articolo 11.

3. Non costituiscono modifiche o integrazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, e sono approvati con provvedimento di Giunta della Regione e della Provincia Autonoma, gli adattamenti dell'Intesa che comportano variazioni di carattere non sostanziale.

ART. 11 – EFFICACIA

1. La presente Intesa è ratificata da ciascuna delle Parti contraenti con appositi provvedimenti legislativi conformemente al disposto dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione e produce effetti decorsi quindici giorni dall'entrata in vigore dell'ultima legge regionale e provinciale di ratifica.

2. Ciascuna delle Parti si impegna a dare comunicazione senza ritardo all'altra Parte degli estremi di pubblicazione del proprio provvedimento di ratifica.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Programma, il Piano e gli accordi attuativi previsti dalla presente Intesa sono definiti ed attuati nel rispetto dell'ordinamento comunitario e nazionale, della Regione e della Provincia Autonoma.

Recoaro Terme, 4 luglio 2007

Il Presidente della Regione Veneto
- Giancarlo Galan -

Il Presidente della Provincia autonoma di Trento
- Lorenzo Dellai -

Dati informativi concernenti la legge regionale 26 ottobre 2007, n. 31

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Presidente Giancarlo Galan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 10 luglio 2007, n. 13/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 12 luglio 2007, dove ha acquisito il n. 255 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 3 ottobre 2007;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Remo Sernagiotto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 ottobre 2007, n. 11368.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento hanno da tempo avviato e sperimentato, in particolare successivamente alla riforma del Titolo V della Costituzione, proficui percorsi di collaborazione allo scopo di tutelare nella forma migliore gli interessi comuni delle popolazioni dei territori di confine anche per favorire la crescita competitiva nel peculiare contesto territoriale e sociale.

In quest'ottica, e nel solco dei predetti rapporti collaborativi, lo

scorso 16 maggio 2007 a Castel Ivano nel comune di Ivano Fracena (TN), il Presidente della Regione del Veneto e il Presidente della Provincia autonoma di Trento hanno sottoscritto un Protocollo recante in allegato uno schema d'Intesa per la disciplina del migliore esercizio delle funzioni amministrative inerenti i settori dello sviluppo locale, della sanità, della cultura, dell'alta formazione, dell'istruzione e della formazione, delle infrastrutture e reti di trasporto, interessanti i territori confinanti della Regione del Veneto e della Provincia autonoma di Trento.

Con deliberazione della Giunta regionale in data 22 maggio 2007, n. 1439, è stato approvato lo schema di Intesa, e autorizzato il Presidente della Regione alla successiva sottoscrizione della stessa.

L'Intesa è stata sottoscritta dai Presidenti delle Amministrazioni interessate in data 4 luglio 2007 a Recoaro Terme (VI).

L'Intesa intende disciplinare il migliore esercizio delle principali funzioni amministrative che concorrono - nei settori dello sviluppo locale, sanità, cultura, alta formazione, istruzione e formazione, infrastrutture e reti di trasporto - alla crescita dei territori dei Comuni del Veneto e dei Comuni della Provincia autonoma di Trento tra loro confinanti: in particolare, i Comuni della Regione del Veneto direttamente interessati dalle iniziative programmabili attraverso l'Intesa sono 32, appartenenti alle province di Verona, Vicenza e Belluno, mentre 29 sono i Comuni trentini.

Gli interventi in ciascun settore - alla definizione dei quali potranno partecipare, attraverso idonee forme di consultazione, le istituzioni locali pubbliche e private e le altre forme rappresentative delle forze economiche e sociali - saranno realizzati congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento ed attuati mediante specifici accordi operativi stipulati dalla Regione e dalla Provincia autonoma con i singoli Comuni direttamente interessati.

Gli interventi potranno riguardare anche territori di comuni della Regione e della Provincia autonoma diversi da quelli confinanti, purché a questi ultimi funzionalmente collegati per il perseguimento delle specifiche finalità degli interventi medesimi.

Al loro finanziamento le due Amministrazioni provvederanno annualmente mediante i necessari stanziamenti di bilancio; le azioni programmate, tuttavia, ben potranno beneficiare di risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti pubblici locali e dagli operatori privati, nonché essere sostenute attingendo a fondi comunitari o statali.

Attesi i tempi tecnici previsti per l'approvazione degli atti e per l'attivazione delle procedure necessarie al fine di rendere pienamente operativa l'Intesa, si provvederà al finanziamento degli interventi in questione a decorrere dall'esercizio finanziario 2008 mediante l'istituzione di apposito fondo, così come individuato dalla disposizione finanziaria.

Con il presente DDL, di cui l'Intesa costituisce parte integrante, si intende provvedere alla ratifica dell'Intesa in conformità a quanto disposto dall'articolo 117, comma 8, della Costituzione.

La Prima Commissione consiliare, dopo aver consultato gli enti locali interessati, nella seduta del 3 ottobre 2007 ha approvato a maggioranza il testo oggi al vostro esame con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari FI, Nuovo PSI, LV-LN-P, UDC, AN, si sono invece astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare L'Ulivo-PDV.

3. Struttura di riferimento

Direzione riforme istituzionali e processi di delega
